

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/99 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE prevede una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE stabilisce un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di tale direttiva.
- (3) L'elenco non comprende i dati statistici riguardanti lo scambio obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, in quanto tali dati saranno raccolti dalla Commissione dal registro centrale istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

- 1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 *quater* e 2 *quinquies*:

«Articolo 2 *quater***Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale**

1. Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.

⁽¹⁾ GUL 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 19).

Articolo 2 quinquies

Elenco dei dati statistici

1. L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX.

3. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.»

2) Gli allegati VIII, IX, X, XI e XII sono aggiunti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:

«ALLEGATO VIII

Formulario di cui all'articolo 2 quater

Il formulario per la comunicazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE comprende le seguenti informazioni:

- identificazione dello Stato membro che risponde al questionario,
- disponibilità delle informazioni nello Stato membro,
- verifica dell'invio dei riscontri annuali bilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,
- efficacia dello scambio automatico di informazioni:
 - trattamento delle informazioni ricevute e principali problemi tecnici (informatici) generali riscontrati,
 - qualità delle informazioni ricevute, compresa l'identificazione dei percipienti/delle parti; problemi inerenti al contenuto delle informazioni ricevute e relativi suggerimenti,
 - utilizzo ed efficacia delle informazioni a fini di conformità, compresa l'utilità, in linea di principio, delle informazioni; utilizzo attuale e futuro delle informazioni; utilizzo delle informazioni per settore fiscale; cooperazione amministrativa incoraggiata dall'utilizzo delle informazioni ricevute,
 - risultati pratici ottenuti, con menzione del risultato complessivo (compresi i progetti speciali); risultato specifico di progetti speciali; costi amministrativi e altri costi pertinenti per lo sviluppo e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni; costi amministrativi per le operazioni ricorrenti di scambio automatico di informazioni; altri costi pertinenti per le operazioni inerenti al rispetto della normativa fiscale; esperienze positive e negative; aspetti principali che generano contenziosi e procedimenti giudiziari,
 - tasso di successo con riguardo all'obbligo di trasmettere le rendicontazioni paese per paese agli Stati membri interessati (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri),
 - tasso di adempimento delle Entità tenute alla rendicontazione per quanto riguarda l'obbligo di fornire le rendicontazioni paese per paese (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute),
 - elenco delle giurisdizioni in cui sono residenti le Controllanti capogruppo di Entità tenute alla rendicontazione con sede nell'Unione, ma in cui non sono state presentate o non sono state scambiate rendicontazioni paese per paese complete.

ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE comprendono le seguenti informazioni:

- identificazione dello Stato membro,
- anno,
- parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni
 - sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE),
 - numero di richieste inviate,
 - numero di risposte ricevute,
 - numero di risposte complete ricevute entro sei mesi,
 - numero di risposte per le quali le informazioni (in parte o tutte) sono pervenute entro due mesi,

- numero di richieste ricevute,
- numero di risposte inviate,
- numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE,
- sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di scambi spontanei inviati,
 - numero di scambi spontanei ricevuti,
 - numero di ruling transfrontalieri inviati,
 - numero di ruling transfrontalieri ricevuti,
 - numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento inviati,
 - numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento ricevuti,
- parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa
 - sulla presenza negli uffici amministrativi e sulla partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di presenze negli uffici amministrativi e di partecipazioni alle indagini amministrative,
 - sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro,
 - numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato,
 - sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di richieste di notifica inviate,
 - numero di richieste di notifica ricevute,
 - sul riscontro (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di richieste di riscontro inviate,
 - numero di riscontri ricevuti,
 - numero di richieste di riscontro ricevute,
 - numero di riscontri inviati,
- parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative
 - risultanti dallo scambio di informazioni su richiesta,
 - risultanti dallo scambio spontaneo di informazioni,
 - a seguito di un controllo simultaneo,
 - cifra globale e numero di casi.

ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE concernente le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente,
- nel caso di redditi da lavoro e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente e rapporto di lavoro, pagatore e rapporto di lavoro, percipiente e reddito,

- nel caso di pensioni: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente, pagatore, regime, reddito,
- nel caso di prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza globale, evento,
- nel caso di proprietà e redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, insieme delle parti, quantità e valore della proprietà, quantità e valore delle operazioni, quantità e valore dei prestiti, quantità e valore del reddito derivante da diritti,
- nel caso di messaggi sullo status: statistiche sui messaggi relativi allo status e sugli errori di tali messaggi,
- nel caso di messaggi non contenenti alcun dato: statistiche sui messaggi non contenenti alcun dato.

ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- per messaggio, statistiche sul paese di origine e sul paese di destinazione, numero totale di registrazioni, importi totali dei pagamenti,
- per paese di origine, statistiche sul numero totale di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, importi totali dei pagamenti,
- per singolo conto, statistiche sul numero di titolari di conto, categoria di pagamento, importo per categoria di pagamento,
- per conto, statistiche sul tipo di titolare di conto, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, del titolare di conto, paese di residenza del titolare di conto, persona fisica titolare di conto, conto chiuso, conto dormiente,
- per titolare di conto, statistiche sul tipo di persona che esercita il controllo, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, della persona che esercita il controllo, paese di residenza della persona che esercita il controllo, persona fisica come persona che esercita il controllo.

ALLEGATO XII

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle Entità tenute alla rendicontazione,
 - numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere trasmesse dalle Entità tenute alla rendicontazione ma che non sono state ricevute o sono state fornite solo parzialmente, ripartite per giurisdizione delle Controllanti capogruppo,
 - numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dagli altri Stati membri,
 - numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere comunicate, ma che non sono state ricevute dagli altri Stati membri,
 - numero di rendicontazioni paese per paese inviate agli altri Stati membri.»
-